



FOCACCIA GROUP
A U T O M O T I V E

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO



INDICE

1.	APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO	3
2.	GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	3
3.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR 679/2016)	3
4.	RESPONSABILITA' DEL FORNITORE	4
5.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	4
6.	FORZA MAGGIORE	4
7.	SOSTENIBILITA' E MINERALI PROVENIENTI DALLE ZONE DI CONFLITTO	5
8.	PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE	5
9.	CAPACITA' PRODUTTIVA E COMPETITIVA DEL FORNITORE	5
10.	ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI e MODIFICHE PROPOSTE DAL FORNITORE	6
11.	POSSIBILI MODIFICHE IN CORSO D'OPERA	6
12.	REQUISITI QUALITA' E CONFORMITA' DELLA FORNITURA E SERVIZIO	6
13.	VALUTAZIONE PERIODICA DELLE PERFORMANCE	7
14.	CONSEGNE, PENALI, RESA E IMBALLAGGIO DEI BENI	7
15.	COSTI	8
16.	AFTER SALES	8
17.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS 231/2001 E CLAUSOLE DI CONFORMITA' NORMATIVA	8
18.	DIRITTO DI RISOLUZIONE DI FOCACCIA GROUP	11



1. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicano a tutte le forniture di beni e servizi effettuate dalla Vostra società (di seguito il “Fornitore”) a favore di Focaccia Group (di seguito il “Gruppo”), in adempimento di contratti e ordini, in qualsiasi forma perfezionatisi tra la vostra società e il Gruppo, come, ad esempio, mediante conferma per iscritto di ordini di acquisto (di seguito “ODA”). Le Condizioni Generali potranno essere integrate da specifiche disposizioni degli ODA o di ulteriori contratti, restando inteso che l’efficacia di tali integrazioni o modifiche sarà limitata allo specifico ODA o contratto.

2. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Il Fornitore si impegna a adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare i rischi di alterazione, perdita, distruzione, diffusione o usi non consentiti, delle informazioni di natura riservata riguardanti ODA o contratti. Il Fornitore deve segnalare immediatamente al Gruppo, o comunque entro 24 ore successive, l’accadimento di qualsiasi evento che abbia determinato o rischi di determinare un furto, una perdita, un’alterazione, un accesso non consentito o non autorizzato alle informazioni riservate.

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR 679/2016)

Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR” e si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l’informativa ivi prevista dall’art. 13 in relazione al reciproco trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati personali diventa necessario per eseguire quelle attività contrattuali che senza i dati, non sarebbe possibile svolgere correttamente; a questo fine il Gruppo effettua il trattamento dei dati personali. I dati scambiati saranno conosciuti dal personale autorizzato di Focaccia Group e trasmessi solo a coloro che intervengono nei processi aziendali e che li elaborano secondo gli obblighi di legge. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui **all’art. 15 e seguenti del GDPR**.

Il Fornitore garantisce che il proprio personale e collaboratori abbiano ricevuto un’adeguata informativa sul trattamento dei dati per le finalità connesse all’oggetto dell’ODA e che i loro dati siano lecitamente utilizzabili dal Gruppo per tali finalità.

Il trattamento dei dati è altresì disciplinato nel capitolo “2.1.4. - Privacy e proprietà intellettuale” del **“Codice Condotta fornitori”** che il fornitore dichiara di conoscere ed accettare.



4. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il Fornitore deve garantire di essere sempre in conformità quantomeno con la normativa standard del settore, per assicurare che i servizi e i risultati non vadano a ledere i diritti di terze parti. Se qualche diritto di terze parti viene leso durante l'adempimento del contratto, il Fornitore malleva il Gruppo da ogni pretesa, rivendicazione e costo derivante delle terze parti coinvolte. Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente il Gruppo nel caso terze parti venissero lese durante lo svolgimento del contratto.

Il Fornitore deve disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo del lavoro espresso nell'ODA. Il personale deve essere in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale e assicurativa. In caso insorgano controversie/irregolarità in materia contributiva, il Fornitore comunicherà tempestivamente al Gruppo ogni denuncia o accertamento in atto di cui il Fornitore dovesse essere destinatario. Nell'evasione dell'ODA o del servizio, il Fornitore deve mettere in atto tutti gli accorgimenti prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche e dalle specifiche normative di sicurezza e igiene, dandone, ove richiesto, conferma documentale.

5. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione o in conseguenza dall'esecuzione e/o all'interpretazione degli ODA e/o dei contratti intercorrenti tra il Gruppo ed il Fornitore, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Ravenna (RA).

6. FORZA MAGGIORE

Non costituirà inadempimento agli obblighi assunti nell'ODA la mancata esecuzione delle obbligazioni di una delle parti che sia impedita da circostanze oggettive che siano imprevedibili e che siano al di fuori del proprio controllo. Saranno a tal proposito considerati eventi di forza maggiore guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo e ordini della pubblica Autorità non direttamente o indirettamente derivanti da una violazione da parte del fornitore dei propri obblighi contrattuali. Ove fosse impedito al Fornitore l'adempimento dei propri obblighi da un evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione al Gruppo e dovrà adottare ogni ragionevole misura per ovviare a tale impedimento e continuare l'adempimento dei propri obblighi contrattuali entro i successivi 20 giorni. In caso di mancata risoluzione dell'evento di forza maggiore entro tale termine, il Gruppo avrà il diritto di risolvere il contratto o l'ODA a mezzo di comunicazione scritta.



7. SOSTENIBILITA' E MINERALI PROVENIENTI DALLE ZONE DI CONFLITTO

Il Gruppo promuove l'utilizzo di materiali provenienti da fonti socialmente responsabili e non riconducibili a zone di conflitto. A tal fine, il Fornitore dichiara e garantisce che i beni e i servizi oggetto dell'ODA non contengono, e non conterranno per l'intera durata del rapporto, alcuno dei minerali cosiddetti '3TG' (**Stagno, Tantalio, Tungsteno e Oro**) derivanti da fonti non certificate come '**Conflict-Free**'.

Il Fornitore si impegna a implementare e mantenere un rigoroso processo di **due diligence**, in conformità alle linee guida internazionali (es. *OECD Due Diligence Guidance*), volto a identificare, tracciare e documentare l'origine dei minerali nella propria catena di fornitura.

Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire al Gruppo, su semplice richiesta, la documentazione comprovante l'origine dei materiali (es. *CMRT - Conflict Minerals Reporting Template*) e a collaborare prontamente qualora si rendessero necessari audit o verifiche supplementari."

8. PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Il Gruppo è proprietario di ogni risultato, documento e performance risultante dall'attività necessaria al raggiungimento dell'oggetto del contratto o dell'ODA. Se il Fornitore si affida a sub-fornitori, deve utilizzare adeguati accordi per assicurare che i sub-fornitori siano essi stessi vincolati alle clausole espresse in questo contratto. Se richiesto dal Gruppo, dev'essere garantito senza alcun costo la possibilità di utilizzare il risultato del lavoro in modo permanente, non-esclusivo, irrevocabile, trasferibile, senza limitazioni territoriali e con diritto di sub-licenziare.

Se nell'adempimento dello scopo del contratto e/o nella produzione dei componenti ordinati il Fornitore utilizza i propri diritti di proprietà intellettuale o i diritti di proprietà intellettuale di terze parti (con autorizzazione), deve notificarlo all'ufficio di Divisione Prodotto di Focaccia Group. In questo caso il Fornitore deve condividere i disegni che Focaccia Group è legittimato ad utilizzare liberamente. Se durante lo svolgimento di questo contratto vengono prodotte delle innovazioni (invenzioni, migliorie tecniche, know-how...) è richiesto al Fornitore di avvisare il Gruppo e a consegnare i documenti richiesti per valutare tale innovazione.

Il Fornitore assicura che i beni da lui forniti non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi.

9. CAPACITA' PRODUTTIVA E COMPETITIVA DEL FORNITORE

Il Fornitore deve garantire che la capacità tecnica, tecnologica e produttiva per completare le commesse assegnate nei tempi previsti siano disponibili. Il Fornitore concorda che, nel caso insorgessero dei problemi nell'assicurare queste



capacità che mettano in discussione i piani di consegne concordati, notificherà immediatamente per iscritto alla persona di riferimento dell'ufficio acquisti del Gruppo.

Il Fornitore deve assicurare che i componenti oggetto del contratto possono competere contro alternative in un'oggettiva comparazione di mercato, in termini tecnici, qualitativi, tempistiche di consegna e costi per tutto il periodo della fornitura. Il Gruppo ha il diritto di verificare tale competitività, inchiestando il mercato.

10. ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI e MODIFICHE PROPOSTE DAL FORNITORE

Gli ODA diventano impegnativi ed irrevocabili per il Gruppo a partire dal momento in cui pervenga all'ufficio acquisti del Gruppo la conferma d'ordine dal Fornitore per accettazione. Il Fornitore, con l'accettazione dell'ODA, si impegna a fornire il bene e/o il servizio in conformità alle specifiche tecniche concordate. Prima di iniziare la fornitura del bene o la prestazione del servizio, il Fornitore deve segnalare per iscritto ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dagli accordi precedenti. In questo caso le forniture e/o i servizi potranno iniziare solo dopo accettazione scritta da parte del Gruppo delle variazioni proposte dal Fornitore.

11. POSSIBILI MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

Il Fornitore deve tenere in considerazione nei propri costi unitari di tutte le ottimizzazioni e modifiche richieste al fine di assicurare che gli aspetti funzionali, estetici e di qualità siano in linea con gli standard del Gruppo e rivolte all'obiettivo comune di rispettare le date di consegna richieste. Le modifiche che possono insorgere per rispettare queste specifiche non devono portare ad incrementi di costi e modifiche delle date di consegna. Se le modifiche portano ad una modifica di costi e/o tempi queste devono essere comunicate e negoziate con l'ufficio acquisti di Gruppo, prima di procedere con la loro implementazione.

12. REQUISITI QUALITA' E CONFORMITA' DELLA FORNITURA E SERVIZIO

Il Fornitore deve garantire che i beni consegnati e servizi erogati saranno privi da difetti e conformi alle specifiche tecniche richieste in fase dell'ordine o definiti a monte (campioni o prototipi consegnati) oppure non siano idonei all'uso previsto. In caso di problemi nella reperibilità di sub-componenti il Fornitore deve procurarsi soluzioni alternative senza che il Gruppo sostenga costi aggiuntivi.

In caso di consegne non conformi il Fornitore prende atto che il Gruppo ha la facoltà di restituire i beni non conformi per ripristino/riparazione/nuova produzione conforme, in qualunque momento e, in conto garanzia. La spedizione del materiale non conforme e il suo rientro saranno sempre in carico al Fornitore.



Per le forniture approvate il Gruppo effettua controllo a campione fino al massimo 10% della fornitura consegnata. Qualora durante il controllo vengano riscontrate le non conformità e il controllo dovrà eccedere il 10% della fornitura consegnata, il Gruppo si riserva la facoltà di respingere la fornitura per il controllo da parte del Fornitore oppure estendere il proprio controllo. Il costo del controllo effettuato dal Gruppo oltre al 10%, previa conferma da parte del fornitore verrà fatturato con il costo orario di 50,00€/h + eventuali costi di collaudi speciali.

Il Fornitore si impegna a eseguire i servizi e/o fornire i beni oggetto dell'ODA a regola d'arte, in conformità alle specifiche tecniche concordate e nel pieno rispetto delle tempistiche indicate. Il Fornitore garantisce di possedere le competenze tecniche, le risorse umane e le attrezzature necessarie per l'espletamento dell'incarico, agendo con la massima diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività.

Salvo diversa autorizzazione scritta del Gruppo, il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni direttamente; l'eventuale subappalto a terzi dovrà essere preventivamente autorizzato e non esonererà il Fornitore dalle proprie responsabilità contrattuali. Il Fornitore garantisce, altresì, che il personale impiegato opererà nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08), previdenza e assistenza, manlevando il Gruppo da qualsiasi responsabilità derivante da inadempienze nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori."

13. VALUTAZIONE PERIODICA DELLE PERFORMANCE

Tutti i Fornitori vengono sottoposti alla valutazione periodica delle performance erogate. I criteri minimi di valutazione sono: qualitativi (certificazioni, conformità dei prodotti e dei servizi, crisis management), rispetto dei tempi di consegna, capacità tecnica, l'impegno del fornitore nei temi di sostenibilità, competitività economica e rapporto qualità/prezzo. Sulla base della valutazione, viene attribuita la classe di appartenenza all'interno del parco Fornitori del Gruppo e potranno essere richieste delle azioni correttive o di miglioramento qualora il fornitore ricada nella classe di rischio alta, la quale applicazione determinerà il mantenimento della qualifica.

14. CONSEGNE, PENALI, RESA E IMBALLAGGIO DEI BENI

Il Fornitore deve rispettare puntualmente i termini di consegna indicati negli ODA. Il Gruppo si riserva la facoltà di restituire i beni forniti prima del termine pattuito a spese del Fornitore. Per le forniture anticipate per le quali è stata disposta l'accettazione fisica del materiale ai magazzini del Gruppo, dovranno essere comunque mantenute le condizioni di pagamento concordate che fanno fede alla data di consegna concordata in fase di ODA. In fase di consegna la merce deve essere accompagnata da DDT che deve riportare il codice articolo di Gruppo e il codice articolo del Fornitore, in modo da garantire una precisa e puntuale identificazione del materiale.



In caso di ritardi non concessi delle forniture, qualora queste generino fermo produttivo, con eventuale ritardo nella consegna al Cliente o danno all'immagine, il Gruppo si riserva la facoltà di applicare le penali quali indicate nell'ODA o negli ulteriori contratti.

Il Fornitore deve garantire la disponibilità dei suoi mezzi e della capacità produttiva e di intraprendere ogni misura a sua disposizione per gestire possibili richieste di posticipo o anticipo dell'ultimo momento. Le conseguenze devono essere prontamente discusse tra le parti. Per le consegne si applicheranno le norme Incoterms richiamate nell'ODA. La proprietà del bene si intende trasferita al Gruppo al momento del passaggio del rischio come previsto dagli Incoterms vigenti. L'imballaggio, l'etichettatura ed il trasporto dei beni devono essere effettuati con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni e garantire la tracciabilità durante tutta la catena di fornitura. Il fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni dovuto all'imballaggio inadeguato.

15. COSTI

I corrispettivi e i quantitativi di riferimento sono quelli indicati negli ordini d'acquisto (ODA).

Salvo diverso accordo scritto, i prezzi unitari si intendono **onnicomprensivi** di ogni prestazione, onere, accessorio o costo necessario per la corretta esecuzione della fornitura.

I costi sono da considerarsi **fissi e non soggetti a revisione** per l'intera durata della fornitura, neppure in caso di variazioni eccezionali e imprevedibili dei prezzi di mercato. Qualsiasi deroga a tale principio potrà avvenire esclusivamente **previo accordo scritto e previa accettazione discrezionale da parte del Gruppo**, da formalizzarsi mediante un aggiornamento dell'ODA o nuovo accordo scritto. In assenza di tale accettazione, i prezzi indicati nell'ordine resteranno gli unici validi e vincolanti."

16. AFTER SALES

Il fornitore garantisce la disponibilità dei servizi di assistenza e di fornitura di componenti di ricambio (spare parts) per almeno 10 anni dall'ultimo ODA o contratto eseguito.

17. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS 231/2001 E CLAUSOLE DI CONFROMITA' NORMATIVA

Il Fornitore, nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Acquisto stipulate con Focaccia Group, dichiara di:



- a) conoscere e rispettare le normative vigenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 (nel prosieguo, “Decreto 231”), ambientale (ex d.lgs. 152/2006) e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex. d.lgs. 81/2008);
- b) conoscere che la Società ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito, “Modello 231”) e ha nominato un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dello stesso;
- c) conoscere il Modello 231 e il Codice Etico di Focaccia Group (parte integrante dello stesso) disponibili sul sito internet della Società nella sezione Governance (www.focacciagroup.com/governance) nonché gli standard di controllo indicati all’Allegato 1, visionabili al seguente link [ALL01 POL05](#), e anch’essi parte integrante del Modello 231, di aver preso atto dei contenuti ivi esposti, di aderire alle disposizioni previste e di impegnarsi a rispettare le regole di condotta e i principi ivi contenuti;
- d) conoscere e rispettare il Codice di Condotta dei Fornitori raggiungibile sul sito internet della Società nella sezione Governance (www.focacciagroup.com/governance), di aver preso atto del contenuto e di aderire alle regole di condotta e alle disposizioni ivi previste;
- e) prendere atto che Focaccia Group è soggetta alla normativa in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui al d.lgs. 138/2024, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148; dichiara altresì di impegnarsi ad operare in conformità ai principi e agli obblighi applicabili lungo la catena di fornitura e ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate al rischio, in linea con gli standard di settore e con le Determinazioni ACN in materia applicabili, al fine di garantire la sicurezza delle reti, dei sistemi e dei dati trattati nell’ambito del rapporto contrattuale;
- f) vigilare sull’esecuzione del Contratto/ODA astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare, anche astrattamente, le ipotesi di reato indicate nel Decreto 231, anche a nome degli amministratori, dipendenti e collaboratori coinvolti nei rapporti con la Società, secondo un approccio collaborativo e garantendo l’attivazione di misure di controllo volte a impedire la realizzazione dei reati ivi contemplati;
- g) impegnarsi a far conoscere e far rispettare a subfornitori e subcontraenti eventualmente coinvolti nell’esecuzione del Contratto i principi contenuti nel Modello 231, nel Codice Etico e nel Codice di Condotta dei Fornitori adottati dalla Società;
- h) di impegnarsi a consentire, rendendosi disponibile all’esecuzione di verifiche, controlli, attività di audit, limitatamente agli ambiti connessi all’esecuzione del Contratto/ODA, da parte dell’Organismo di Vigilanza della Società, dai Key Officer individuati dalla Società o da professionisti all’uopo incaricati dalla stessa, e previo accordo tra le Parti in merito alle modalità e alle tempistiche delle attività da svolgere, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili a svolgere ogni attività propedeutica all’assolvimento degli obblighi



normativi gravanti sulla Società e garantendo comportamenti orientati alla veridicità, correttezza, e collaborazione fra le Parti;

- i) essere a conoscenza e accettare che la Società possa effettuare una due diligence periodica su tutti i fornitori per verificare il possesso dei requisiti richiesti durante la fase di selezione. Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare immediatamente alla Società qualsiasi cambiamento, mutamento o perdita parziale o totale delle condizioni richieste (come attestazioni, licenze, autorizzazioni) che siano necessarie per il corretto adempimento del contratto / ODA;
- j) non essere portatore di alcuna situazione di conflitto di interesse riferibile al rapporto contrattuale in essere e di impegnarsi ad informare tempestivamente la Società nel caso in cui una siffatta situazione dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione del medesimo;
- k) di essere a conoscenza che la Società ha istituito un canale di segnalazione whistleblowing conforme al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, accessibile sul sito internet della Società <https://whistlesblow.it/c/focaccia-group-srl/1>) attraverso il quale possono essere segnalate condotte illecite o violazioni del Modello 231, del Codice Etico o del sistema normativo interno nonché violazioni della normativa europea;
- l) di aver preso visione della "Procedura per la gestione delle segnalazioni" redatta ai sensi del D.lgs. 24/2023 disponibile sul sito internet della Società nell'apposita sezione denominata "whistleblowing" e di impegnarsi a rispettarne le previsioni, per quanto applicabili.
- m) rispettare il divieto di commettere atti di concorrenza sleale;
- n) rispettare il divieto di offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nonché i pubblici ufficiali e i soggetti incaricati di pubblico servizio, o a un soggetto privato o a uno dei loro familiari a fini corruttivi;
- o) segnalare immediatamente alla Società, anche per il tramite della piattaforma raggiungibile sul sito internet della stessa, i casi di ricezione - diretta o indiretta, da parte di un proprio rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente nonché da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente della Società stessa - di una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello 231 e del Codice Etico di Focaccia Group ovvero, più in generale, di comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231;
- p) conoscere e rispettare il divieto per l'Organo Amministrativo, dirigenti, responsabili di funzione, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di Focaccia Group di dare/offrire e/o accettare/ricevere regali, omaggi, benefici e/o qualsiasi altra utilità con l'obiettivo di ottenere trattamenti di favore, corrompere o attuare comportamenti collusivi nella conduzione di qualsivoglia attività connessa alla Società e si impegna, nel caso in cui venisse a conoscenza di simili comportamenti, a darne comunicazione immediata alla Società anche per il tramite della piattaforma raggiungibile sul sito internet della Società;



- q) segnalare immediatamente alla Società, anche per il tramite della piattaforma raggiungibile sul sito internet della stessa, i casi in cui un soggetto privato o un soggetto pubblico (pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio), per conto di Focaccia Group, richieda o solleciti, direttamente o indirettamente, in via esplicita o implicita, la dazione di utilità in cambio di favori.

18. DIRITTO DI RISOLUZIONE DI FOCACCIA GROUP

In aggiunta agli ulteriori diritti e facoltà previste in suo favore nel Contratto/ODA e dalla Legge e dagli accordi applicabili al medesimo, in presenza di una o più delle seguenti circostanze:

- mancata codifica del Fornitore tramite la “Scheda dati nuovo fornitore”
- messa in liquidazione del Fornitore o sottoposizione del medesimo a una procedura concorsuale prevista dalla Legge
- revoca, annullamento, sospensione e/o disposizione della cessazione, nei confronti del Fornitore e per qualsiasi motivo, di una licenza, concessione e/o autorizzazione necessaria ai fini dell’esecuzione del Contratto/ODA
- violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nell’articolo 2. del presente documento “GESTIONE DELLE INFORMAZIONI”
- violazione degli obblighi in materia privacy stabiliti nell’articolo 3 del presente documento “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR 679/2016)”
- Violazione degli obblighi previsti all’articolo 4. del presente documento “RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE”
- Violazione degli obblighi stabiliti nell’articolo 7. del presente documento “SOSTENIBILITA’ E MINERALI PROVENIENTI DALLE ZONE DI CONFLITTO”
- violazione degli obblighi stabiliti in materia di proprietà intellettuale e industriale previsti dall’articolo 8. del presente documento “PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE”;
- violazione delle garanzie previste nell’articolo 9. Del presente documento “CAPACITÀ PRODUTTIVA E COMPETITIVA DEL FORNITORE”
- violazione degli obblighi previsti nell’articolo 17 del presente documento “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001 E CLAUSOLE DI CONFORMITA’ NORMATIVA”

Focaccia Group avrà la facoltà di:

- a) sospendere immediatamente l’esecuzione del Contratto/ODA dandone contestuale comunicazione al Fornitore e dando termine a quest’ultimo, ove possibile, per porre rimedio all’inadempimento; oppure
- b) risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice civile, dandone contestuale comunicazione al Fornitore.



FOCACCIA GROUP
A U T O M O T I V E

Resta inteso che, la sospensione o la risoluzione (a seconda dei casi) opereranno con effetti decorrenti dalla data di ricezione, da parte del Fornitore, della relativa comunicazione.

Resta altresì inteso che la Società, nel caso si avvallesse della facoltà di sospensione di cui al *punto a) - paragrafo 18*, potrà in ogni momento - in caso di persistenza dell'inadempimento - avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile.

Il diritto di sospensione o risoluzione del Contratto, definiti nel *punto a) e b) del paragrafo 18*, deve intendersi quale rimedio aggiuntivo e non sostitutivo di ogni altro diritto o rimedio che la Società può richiedere ai sensi di Legge e del rapporto contrattuale in essere.

Nell'evenienza in cui alla data di cessazione del Contratto/ODA - per qualsivoglia ragione intervenuta - dovesse risultare ancora pendente l'esecuzione di Servizi, il Fornitore - salva diversa indicazione scritta da parte di Focaccia Group - sarà comunque tenuta a completare la fornitura.

Date e Luogo _____

Il Fornitore accetta integralmente le presenti Condizioni Generali di Fornitura e i termini riportati nell'ODA.

Il legale rappresentante del Fornitore: _____

*"Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli: **Art. 4** (Responsabilità), **Art. 5** (Controversie e Foro Competente), **Art. 14** (Penali), **Art. 15** (Invariabilità dei Costi), **Art. 17** (modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 e clausole di conformità normativa), **Art. 18** (Diritto di Risoluzione Focaccia Group)."*

Il legale rappresentante del Fornitore per approvazione _____